



21552/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
 Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Consigliere -
 Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
 Dott. ROBERTA CRUCITI - Consigliere -
 Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO

Ud. 23/07/2015 - CC

Cau. 21552

R.G.N. 15522/2014

Rep.

CA CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15522-2014 proposto da:

SS, elettivamente domiciliato in ROMA,
 PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
 dagli avvocati MAURIZIO MAIELLO, GAETANO GIORDANO
 giusta procura a margine del ricorso;

*- ricorrente -**contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE X, in persona del
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 279/51/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/11/2013,
depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

(The text of this section is crossed out with a large diagonal line.)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

In fatto e in diritto

SS, socio della **GB** srl con quote pari all'80 per cento, ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione ritratto nell'anno 2005 dal contribuente in relazione al maggior reddito imponibile accertato nei confronti della società anzidetta.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, avendo con separata sentenza annullato accertamento emesso nei confronti della società.

La CTR della Campania, con sentenza n.279/51/13, depositata il 6.12.2013, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che, con separata decisione resa in pari data, aveva rimodulato il reddito accertato nei confronti della società. Da ciò conseguiva che in forza della presunzione dell'automatica attribuzione pro quota dei redditi della società ai soci, il reddito di partecipazione del **S** doveva essere rideterminato in relazione a quello determinato a carico della **GS** srl.

La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza appena ricordata, affidandolo ad un unico motivo.

L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione dell'art.295 cpc. La CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo al reddito della società.

L'Agenzia delle entrate ha dedotto l'infondatezza della censura.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che i principi in tema di sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art.295 cpc si applica anche al procedimento tributario. E' poi pacifico che tra il giudizio relativo all'accertamento del reddito di società di capitali e quello promosso del socio avente ad oggetto la pretesa fiscale correlata al reddito di partecipazione presuntivamente ritratto dal socio in ragione della sua partecipazione alla società corre un rapporto di pregiudizialità necessaria che impone la sospensione del procedimento relativo al socio in attesa della definizione di quello pendente nei confronti della società-cfr.Cass.n.1867/2012-.

Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass.n. n. 23323 del 31/10/2014, riconoscendo che in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l'accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

A tali principi non si è attenuto il giudice di appello.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che provvederà alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.


PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania che provvederà alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio.

Così deciso il 23 luglio 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

22 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario

